

**Comune di Castenaso
Comune di Ozzano nell'Emilia
Comune di San Lazzaro di Savena**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI
CENTRI DI RACCOLTA E PER
L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA**

Novembre 2010

Normativa di riferimento.

D.Lvo 152 / 2006 e ss.mm.ii.

DM 8.4.2008 e ss.mm.ii.

D.Lvo 507/1993 e ss.mm.ii.

Regolamenti comunali Tarsu vigenti;

Regolamenti comunali per la raccolta dei rifiuti vigenti.

1) Principi e finalità.

I Comuni di Castenaso, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena hanno da tempo attivato un articolato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati comprendente le aree attrezzate denominate Centri di Raccolta, una rete di contenitori stradali (campane e cassonetti colorati) e di contenitori collocati presso negozi e farmacie, una serie di servizi di raccolta domiciliare porta a porta di particolari categorie di rifiuti (quali ad es. i rifiuti di imballaggi secondari e terziari).

Tale sistema integrato ha permesso di elevare la percentuale di raccolta differenziata, ma è evidente la necessità di incentivare ulteriormente il conferimento dei materiali di scarto riciclabili presso il Centro di Raccolta, soprattutto di quelli ingombranti, di quelli pericolosi e di quelli per i quali non è previsto uno specifico servizio di recupero mediante raccolta stradale o domiciliare.

Per incentivare i cittadini e gli operatori economici a trasportare direttamente al Centro di Raccolta le suddette tipologie di rifiuti, si ritiene necessario riconoscere loro una agevolazione economica, in termini di agevolazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e rendere maggiormente agevole il conferimento dei rifiuti in ognuno dei Centri di Raccolta gestiti dai tre Comuni dell'Associazione Intercomunale Valle dell'Idice.

2) Destinatari delle agevolazioni.

L'agevolazione della tassa sui rifiuti viene riconosciuto agli utenti del servizio (cittadini e operatori economici) con sede nei Comuni di Castenaso, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena in regola con il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Tutti gli utenti dei tre suddetti Comuni, purché regolarmente iscritti al rispettivo ruolo TARSU, possono consegnare i propri rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata nei limiti e nel rispetto dei criteri sotto esposti, compatibilmente alla capacità volumetrica residua al momento del conferimento in qualsiasi dei tre Centri di Raccolta dei Comuni di Castenaso, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena.

Per tutti gli utenti che non risultano nell'elenco degli iscritti TARSU presente al Centro di Raccolta, il primo conferimento di rifiuti dovrà avvenire previa presentazione da parte dell'interessato di copia della denuncia TARSU già presentata al rispettivo Ufficio Tributi comunale ovvero di autodichiarazione di avere regolarmente presentato tale denuncia.

I cittadini e gli operatori economici di cui sopra ai quali corrisponda il diritto di conferimento dei propri rifiuti presso il Centro di Raccolta sono tenuti a fornire le proprie generalità anagrafiche e fiscali a titolo di iscrizione al servizio attraverso la compilazione di appositi moduli ovvero a presentare le tessere di riconoscimento che potranno essere predisposte allo scopo dall'Amministrazione.

La mancata presentazione di titoli validi a riconoscere il diritto di conferimento comporta la non accettazione del rifiuti presso il Centro di raccolta.

Per gli utenti non ancora presenti negli elenchi TARSU disponibili presso i centri di raccolta è predisposta una iscrizione provvisoria da effettuarsi esclusivamente presso il centro di raccolta del comune di riferimento del ruolo TARSU e saranno successivamente verificati i requisiti che autorizzano il conferimento dei propri rifiuti: qualora tali verifiche si concludano con esito negativo, sarà impedito qualsiasi ulteriore conferimento all'interessato, fatta salva la possibilità di richiesta danni da parte di ogni Amministrazione in merito a precedenti conferimenti illegittimi.

L'iscrizione provvisoria di cui sopra darà comunque diritto ad accedere a tutti i Centri di Raccolta.

Al momento del conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta, gli utenti devono presentare esclusivamente la tessera relativa alla tipologia di utenza e al Comune dai quali i rifiuti provengono.

3) Criteri e metodi per l'accettazione dei rifiuti presso i Centri di Raccolta e l'assegnazione dell'agevolazione economica agli utenti.

Al termine di ciascun anno solare l'Ufficio Ambiente di ogni Comune provvede a predisporre due graduatorie separate secondo i principi di seguito esposti.

La prima graduatoria riporta l'elenco degli utenti domestici, la seconda graduatoria riporta l'elenco degli utenti non domestici che hanno conferito le tipologie di rifiuti indicate nelle tabelle successive, nonché i relativi punteggi raggiunti.

La relativa agevolazione viene riconosciuta sull'importo dovuto per la tassa dell'anno successivo a quello di riferimento.

Gli utenti che cancellano la propria posizione TARSU nel corso dell'anno di riferimento vengono cancellati dalla graduatoria e perdono senza possibilità di reclamo il diritto ad ottenere l'agevolazione.

I criteri generali di assimilabilità ai rifiuti urbani per quantità e per qualità sono quelli stabiliti dai rispettivi atti approvati dai Comuni di Castenaso, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena. Le quantità massime conferibili ai Centri di Raccolta ai sensi del presente regolamento prevalgono qualora in contrasto con gli atti di assimilazione.

I parametri qui di seguito indicati costituiscono il riferimento sia per l'attribuzione del punteggio finalizzato all'agevolazione, sia per definire le quantità massime di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta da ciascun utente.

Il punteggio totale viene azzerato al termine di ogni anno solare.

Le tipologie di rifiuti e le quantità massime conferibili sono individuate, ai fini gestionali del Centro di Raccolta e ai fini dell'attribuzione del punteggio, nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A.

NB: lo smarrimento delle tessere di riconoscimento e relative ri-stampe per più di due volte nel corso di un anno comporta una penalizzazione di 10 punti.

I rifiuti elencati nella tabella allegata sono considerati validi ai fini dell'attribuzione dei punteggi per le agevolazioni SOLO per le ditte che hanno sede nei Comuni di Castenaso, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena. Alle Ditte che eseguono esclusivamente il trasporto per conto di terzi non si attribuiscono punti.

Il punteggio viene attribuito esclusivamente al produttore del rifiuto (purché contribuente TARSU nei ruoli dei tre Comuni). Nessun punteggio viene attribuito al soggetto che eventualmente effettua il trasporto per conto terzi al Centro di Raccolta: per l'attribuzione del punteggio, tuttavia, è necessario dichiarare al momento del conferimento e tramite la modulistica allegata al presente regolamento sotto la lettera B il nominativo del contribuente TARSU al quale fare riferimento, pena la perdita del punteggio eventualmente associato al conferimento. Fanno eccezione i conferimenti provenienti da condomini, per i quali, pur essendo richiesta la presentazione della documentazione prevista nei casi di consegna diretta ovvero di consegna tramite trasportatore, non è conferito nessun punteggio.

Le Aziende che effettuano il trasporto per conto terzi dei rifiuti urbani o assimilati al Centro di Raccolta dovranno essere regolarmente iscritte, qualora previsto, all'Albo Gestori Ambientali previste dalla parte IV del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii..

I punteggi vengono assegnati solo se le quantità conferite e la tipologia di rifiuti rientrano nei limiti

sopra descritti e nelle prescrizioni del DM 8.4.2008 e ss.mm.ii. relativo ai centri di raccolta: al di fuori di questi limiti, il rifiuto potrà essere respinto dal personale in servizio ovvero accettato con assegnazione parziale di punteggio. Il rifiuto respinto dovrà essere comunque conferito agli impianti autorizzati secondo le norme di legge.

Gli operatori economici individuati da Convenzioni o Accordi stipulati fra i Gestori dei Centri di Raccolta, ATO o Autorità facenti funzione e i Comuni, possono conferire nel rispetto delle normative vigenti i rifiuti previsti in detti Accordi e Convenzioni anche se non espressamente indicati nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A. Per tali conferimenti, di norma, non è prevista l'attribuzione di punteggi ai soggetti conferitori.

I soggetti esonerati dall'iscrizione ai ruoli TARSU individuati dalla legge, da regolamenti ed atti comunali, nonché i soggetti individuati nell'ambito di progetti o iniziative d'intesa tra Comuni e Gestore, sono autorizzati al conferimento dei rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta anche se non iscritti al ruolo TARSU, purché nel rispetto delle tipologie e delle quantità di rifiuti ammesse dal presente Regolamento. Per tali conferimenti, di norma, non è prevista l'attribuzione di punteggi ai soggetti conferitori. Resta inteso che detti rifiuti devono provenire dai territori comunali dell'Associazione Valle dell'Idice.

Sulla base di iniziative specifiche intese al contenimento della produzione dei rifiuti approvate dai singoli Comuni, potranno essere attribuiti gli specifici punteggi stabiliti al p.to 37 della tabella allegata al presente regolamento.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno, l'Ufficio Ambiente di ogni Comune stila la graduatoria sulla base dei conferimenti effettuati e registrati nell'anno solare precedente presso i tre Centri di Raccolta.

Per ogni Comune, la rispettiva Giunta Comunale dispone annualmente, entro 90 gg dall'approvazione del Bilancio per l'esercizio dell'anno di riferimento e conformemente allo stanziamento a disposizione, i criteri generali ed il numero di utenti domestici della suddetta graduatoria ai quali verrà riconosciuta una agevolazione economica, corrispondente ad un rimborso non inferiore a € 10,00, da detrarre dall'ammontare della tassa dell'anno successivo.

Per ogni Comune, la rispettiva Giunta Comunale dispone annualmente, entro 90 gg dall'approvazione del Bilancio per l'esercizio dell'anno di riferimento e conformemente allo stanziamento a disposizione, i criteri generali ed il numero di utenti non domestici della suddetta graduatoria ai quali verrà riconosciuta una agevolazione economica, corrispondente ad un rimborso non inferiore a € 20,00, da detrarre dall'ammontare della tassa dell'anno successivo.

Le graduatorie, in ogni caso prevederanno la differenziazione in tre fasce di merito alle quali corrisponderanno tre diversi livelli di agevolazione, quantificate secondo le seguenti proporzioni: basso pari a 1, intermedio pari a 2 e alto pari a 3.

Eventuali punteggi a pari merito nella graduatoria degli utenti domestici vedranno avvantaggiato il cittadino che ha ottenuto il punteggio maggiore nella categoria "Ingombranti" (CER 20.03.07).

Eventuali punteggi a pari merito nella graduatoria degli operatori economici (utenti non domestici) vedranno avvantaggiato l'operatore che ha ottenuto il punteggio maggiore nella categoria "Ingombranti" (CER 20.03.07).

In caso di ulteriore parità sarà avvantaggiato l'utente con la maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo TARSU.

L'importo dell'agevolazione non può, in ogni caso, essere superiore all'importo annuale della TARSU dell'utente, domestico o non domestico, beneficiario.

4) Rapporti con l'Ufficio Tributi.

Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare gli Uffici Ambiente di ogni Comune provvedono a stilare le graduatorie degli utenti domestici e non domestici con sede nel proprio territorio di

competenza anche sulla base dei dati sui conferimenti provenienti dai Centri di Raccolta degli altri due Comuni.

L'Ufficio Ambiente di ogni Comune provvede entro il 31 gennaio a trasmettere al rispettivo Ufficio Tributi la suddetta graduatoria dei cittadini e degli operatori economici che hanno conferito rifiuti urbani e assimilati al Centro di Raccolta durante l'anno solare precedente e che hanno acquisito il diritto all'agevolazione economica secondo i principi sopra descritti e secondo le direttive annualmente indicate dalla Giunta Comunale.

5) Unificazione dell'apertura dei Centri di Raccolta.

Al fine di agevolare ulteriormente il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso il Centro di Raccolta da parte degli utenti domestici e non domestici e, nel contempo, di contenere i costi di gestione delle suddette strutture, è stabilito il seguente calendario di apertura dei Centri di Raccolta che preveda l'apertura in ogni giorno feriale alternativamente nei tre Comuni:

	Orari di apertura	Castenaso	Ozzano dell'Emilia	San Lazzaro di Savena
Lunedì	Mattina 8,30 – 12,30	X	X	X
	Pomeriggio 14,00 – 18,00	Chiuso	X	Chiuso
Martedì	Mattina 8,30 – 12,30	X	X	X
	Pomeriggio 14,00 – 18,00	Chiuso	Chiuso	X
Mercoledì	Mattina 8,30 – 12,30	X	X	X
	Pomeriggio 14,00 – 18,00	X	Chiuso	Chiuso
Giovedì	Mattina 8,30 – 12,30	X	X	X
	Pomeriggio 14,00 – 18,00	Chiuso	Chiuso	X
Venerdì	Mattina 8,30 – 12,30	X	X	X
	Pomeriggio 14,00 – 18,00	Chiuso	X	Chiuso
Sabato	Mattina 8,30 – 12,30	X	X	X
	Pomeriggio 14,00 – 18,00	X	Chiuso	Chiuso
Domenica e festivi	Mattina 8,30 – 12,30	Chiuso	Chiuso	Chiuso
	Pomeriggio 14,00 – 18,00	Chiuso	Chiuso	Chiuso
Totale settimanale		32	32	32

Tale calendario può essere modificato in accordo tra i tre Comuni per sopravvenute esigenze economiche o gestionali.

6) Disposizioni finali e transitorie.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2011.

Il calendario di apertura dei Centri di Raccolta, la tabella di attribuzione dei punteggi e la modulistica per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati da parte degli utenti sono parti integranti del presente regolamento.

Il presente regolamento può essere esteso anche ad altri Comuni aderenti al sistema di raccolta denominato SGR.

* * * * *

Allegati:

Allegato A – Tabella per l'attribuzione dei punteggi relativi ai rifiuti urbani e assimilati conferiti presso i centri di Raccolta;

Allegato B – Modulo per la consegna di rifiuti urbani e assimilati per conto di terzi al centro di raccolta;

MODULO PER LA CONSEGNA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER CONTO DI TERZI AL CENTRO DI RACCOLTA DI _____

Il sottoscritto :

Sig. _____ (se Azienda, Rappresentante Legale dell'Azienda _____) regolarmente iscritto al ruolo TARSU del Comune di _____ (con sede) in via _____ Tel. _____

Sig. _____, Amministratore del Condominio sito in via _____ a _____ con sede in via _____ a _____ tel. _____ fax _____

Sig. _____, soggetto iscritto al ruolo TARSU / autorizzato dal Comune di _____ nell'ambito della iniziativa/manifestazione _____ (allegare gli estremi della autorizzazione comunale).

CONFERISCE INCARICO DI DELEGA A CONSEGNARE I PROPRI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AL CENTRO DI RACCOLTA DI _____ NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI E DEL "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CENTRI DI RACCOLTA E PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA" APPROVATO DAI COMUNI DI CASTENASO, OZZANO NELL'EMILIA E SAN LAZZARO DI SAVENA

alla Ditta _____ con sede a _____ in via _____ CF/PI _____
Tel. _____ Fax _____

TARGA AUTOMEZZO CHE CONFERISCE I RIFIUTI: _____

N.RO ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DEL TRASPORTATORE _____

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DEL RIFIUTO: _____

CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO: _____

QUANTITATIVO CONFERITO AL CENTRO DI RACCOLTA:

Quantità _____ Unità di Misura _____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, **dichiara che quanto sopra indicato corrisponde al vero.**

Data _____

Firma (e Timbro) _____